

**Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:
Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alle leggi regionali
22/2015 e 70/2015.**

Sommario:

Preambolo

Capo I - Modifiche alla l.r. 22/2015

Art. 1 - Polizia provinciale. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

Art. 2 - Costo del personale trasferito alla Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Disposizioni per la successione della Regione nei beni e nei rapporti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 4 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015

Art. 5 - Disposizioni in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

Art. 6 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 22/2015

Art. 7 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

Art. 8 - Disposizioni sul trasferimento delle funzioni alle unioni e ai comuni capoluoghi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 9 - Convenzioni in materia di forestazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015

Capo II - Modifiche alla l.r. 70/2015

Art. 10 - Esclusioni e cancellazioni di personale previsto in trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015

Art. 11 - Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

Capo III – Disposizioni finali

Art. 12 - Adeguamento della disciplina dei contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 13 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 70/2015 e delle deliberazioni della Giunta regionale ivi previste, il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana è giunto in una fase molto avanzata, che deve essere completata con un ulteriore intervento normativo, finalizzato a risolvere alcune criticità, semplificare il subentro della Regione nei rapporti in corso, assicurare la continuità amministrativa.

2. E' necessario dettare norme integrative per facilitare la successione della Regione nei rapporti in corso, prevedendo la successione anticipata in casi di indifferibilità e urgenza, semplificando il procedimento degli accordi voti a definire il trasferimento dei beni e dei rapporti e quello della individuazione del personale trasferito che dovrà concludere i procedimenti e le attività che restano nella competenza delle province e della Città metropolitana. Allo stesso tempo, è opportuno consentire l'avvalimento di personale destinato a cessare entro il 31 dicembre 2016, e prevedere forme di gestione congiunta Regione-enti locali del personale e degli uffici preposti alla gestione delle strade di rispettiva competenza.

3. In questo contesto, è opportuno che per taluni procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso si disponga in deroga alle regole generali previste dall'articolo 10 della l.r. 22/2015, prevedendo il subentro e la successione della Regione, anche al fine di semplificare la gestione transitoria e ridurre per quanto possibile i casi di avvalimento di personale regionale da parte degli enti locali.

4. E' altresì necessario, al fine di consentire alla Regione di esercitare pienamente la funzione di controllo degli impianti termici, di prorogare l'esercizio locale di detta funzione al 1° luglio 2016, onde consentire alle province e alla Città metropolitana di adeguare gli assetti societari dei soggetti preposti a detto svolgimento tecnico, e alla Regione di poter subentrare, a norma dell'articolo 10, comma 14, della l.r. 22/2015, nelle quote di proprietà degli enti. Resta invece invariata la data del trasferimento della funzione per la provincia di Grosseto, che non si trova in detta situazione.

5. E' opportuno dettare ulteriori disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite alle unioni e ai comuni capoluoghi, precisando in particolare i criteri di attribuzione delle risorse regionali.

6. E' opportuno intervenire con norme espresse per precisare taluni aspetti relativi al trasferimento del personale e all'identificazione del relativo costo.

7. E' infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere, in particolare sulla deroga al trasferimento delle funzioni in materia di controlli degli impianti termici.

Approva la presente legge

Capo I Modifiche alla l.r. 22/2015

Art. 1 Polizia provinciale Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 22/2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.”.

Art. 2 Costo del personale trasferito alla Regione Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “di funzioni dirigenziali” sono aggiunte le seguenti “, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle”;
- b) dopo le parole “la posizione” sono aggiunte le seguenti: “nella categoria del comparto”;
- c) dopo le parole “riportata in via teorica al 31 dicembre 2014” sono aggiunte le seguenti: “; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014”.

Art. 3

Disposizioni per la successione della Regione nei beni e nei rapporti Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35, che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la città metropolitana comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla Direzione regionale competente il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi quindici giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011 riscontri ritardi superiori a 60 giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla l.r. 53/2001."

2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da "secondo le modalità stabilite" fino a "in relazione al loro contenuto: "sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della Provincia e della Città metropolitana competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:".

3. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dipendente assegnato in avvalimento può continuare a svolgere i compiti di responsabile unico del procedimento (RUP), salvo successiva variazione."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
"6 bis. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione."

5. Dopo il comma 16 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
"16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni."

6. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
"16 ter. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone con deliberazione sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione."

7. Al comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile."

Art. 4

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici
e per il subentro della Regione in società e enti partecipati
Inserimento dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici

1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, e 10, comma 14.
2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla provincia di Grosseto. La provincia di Grosseto procede entro il 31 dicembre 2015 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Le risorse acquisite dalla provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.
3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.
4. A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:
 - a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;
 - b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento di attuazione 25/R/2015, in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;
 - c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazione societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
 - d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;
 - e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;
 - f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), sia in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.
6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, secondo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o

- degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.
7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
 8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19, comma 8, della l.r. 70/2015.”.

Art. 5

Disposizioni in materia di viabilità Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

1. All'articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2015, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.”

Art. 6

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:

- a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
- b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea;
- c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nei procedimenti avviati concernenti gli avvisi pubblici attuativi della formazione strategica nel Sistema Moda a valere sul POR FSE 2014/2020;
- d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
- e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
- f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque

denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

g) i procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.

2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale.

3. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.”.

Art. 7

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.”.

Art. 8

Disposizioni sul trasferimento delle funzioni alle unioni e ai comuni capoluoghi Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole “aventi i medesimi requisiti” sono aggiunte le seguenti: “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

2. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento a causa di cessazione già avvenuta o prevista entro il 31 dicembre 2015 o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015.”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole “commisurate al costo” sono inserite le seguenti: “, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,” e dopo le parole “effettivamente in servizio” sono inserite le seguenti: “, esclusi gli operai forestali”.

4. Le lettere b), c), d), e) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:

“b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis alla presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis alla presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo,

indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.”.

5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D-bis alla presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla l.r. 39/2000 già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.”.

Art. 9

Convenzioni in materia di forestazione Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.”.

Capo II

Modifiche alla l.r. 70/2015

Art. 10

Esclusioni e cancellazioni di personale previsto in trasferimento alla Regione Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole “ai sensi del comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4 e 6”.

2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole “può effettuare le seguenti modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D”, e le parole “e nel limite della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa”.

3. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.”.

Art. 11

Disposizioni finali Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, l'eventuale diniego dell'ente al trasferimento alla Regione deve essere adeguatamente motivato, per tutti i dipendenti individuati dalla Regione, evidenziando e documentando le ragioni organizzative che ostano al trasferimento di una quota di personale con compiti

tecnici, contabili, legali, giuridici o amministrativi a fronte di un'elevata riduzione della dotazione organica conseguente al nuovo assetto delle funzioni, nonché l'impossibilità di far fronte al trasferimento mediante una riorganizzazione degli uffici o mediante personale che risulta essere stato posto in mobilità ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 2015, oltre quello cui l'ente era specificamente tenuto ai sensi delle medesime disposizioni. Il nulla osta non può comunque essere negato se il singolo dipendente risulta essere già stato autorizzato nel 2015 al trasferimento presso altro ente, quantunque il trasferimento non abbia avuto luogo per qualsiasi causa, o se il singolo dipendente è stato proposto dalla provincia o dalla Città metropolitana per il trasferimento alla Regione, nell'ambito della definizione degli accordi organizzativi relativi all'individuazione del personale delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 22/2015, e detto trasferimento non abbia avuto luogo per mancanza dei requisiti specifici previsti dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015.”.

2. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 le parole “degli articoli 17 e 19, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica.”.

4. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

“9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015.”.

5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

“9 quater. Per l'anno 2016, i comuni e le unioni di comuni provvedono a iscrivere in bilancio il costo del personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, come quantificato dalla deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo. I comuni provvedono a iscrivere in bilancio entrate corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015; le unioni di comuni provvedono a iscrivere in bilancio entrate corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7, lettere a), b) e c) della l.r. 22/2015.”.

6. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

“9 quinquies. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti.”.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 12

Adeguamento della disciplina dei contributi alle unioni di comuni Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole da “e, per le unioni” fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.